

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI SANTA SOFIA (Capofila) – COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – COMUNE DI PREMILCUORE – PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA¹ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 *“INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO”*

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 2176/2015 la Regione ha approvato il bando per i progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali nell'ambito dell'asse 5 *“Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali”* del POR FESR 2014-2020 e successive modifiche e integrazioni n. 290/2016 e n. 1308/2016;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 1737/2016 la Regione ha approvato il presente schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e COMUNE DI SANTA SOFIA (Capofila) – COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – COMUNE DI PREMILCUORE – PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA in merito alla realizzazione del progetto integrato finanziato nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'Azione 6.6.1 *“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”*;
- che trattandosi di un progetto integrato da realizzarsi da parte dei sopra indicati soggetti associati, ciascun partecipante costituisce soggetto beneficiario del contributo e deve necessariamente essere intestatario di titoli di spesa di propria competenza, effettuare i relativi pagamenti e assumere gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto integrato. In tal caso, il soggetto capofila, come individuato con la convenzione sottoscritta da ciascun Ente associato partecipante, assume la funzione di coordinare il partenariato costituendo, anche nella fase di realizzazione del progetto integrato, l'unico referente nei confronti della Regione, per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione economica e di risultato;
- che, a tal fine, con Decreto del Sindaco del Comune di Santa Sofia n. 60 del 31/12/2016 è stato nominato il Geom. Cinzia Fantini quale responsabile della realizzazione del progetto integrato, identificato come responsabile del

¹Indicare tutti i soggetti associati beneficiari del contributo.

procedimento con il compito, tra l'altro, di validare e trasmettere i dati richiesti dall'Autorità di Gestione.

Tra

Paola Castellini, Responsabile del Servizio Turismo e Commercio, Responsabile dell'attuazione dell'Asse 5 POR-FESR 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

e

VALBONESI DANIELE che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 in nome e per conto del Comune di Santa Sofia di seguito indicato come soggetto beneficiario con sede in Santa Sofia Piazza Matteotti n. 1;

BACCINI MARCO che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 in nome e per conto del Comune di Bagno di Romagna di seguito indicato come soggetto beneficiario con sede in San Piero in Bagno Piazza Martiri n. 1;

MENGHETTI MARCO che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 in nome e per conto del Comune di Premilcuore di seguito indicato come soggetto beneficiario con sede in Premilcuore Piazza Caduti n. 14;

PAGLIALUNGA SERGIO –che interviene nel presente atto ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 del 28/04/2016 in nome e per conto del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna di seguito indicato come soggetto beneficiario con sede in Pratovecchio (AR) Via Brocchi n. 7;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR e COMUNE DI SANTA SOFIA (Capofila) – COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – COMUNE DI PREMILCUORE – PARCO NAZIONALE DELLE

FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA ², quali beneficiari del finanziamento a valere sull'azione 6.6.1 dell'asse 5, *"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"* per la realizzazione del progetto integrato denominato *"Vias animae Le Strade Ritrovate. I sentieri storici dell'Alta Romagna nella Wellness Valley"*;

Art. 2

Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari si impegnano:

- a) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) a rispettare quanto previsto dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 2176/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi;
- d) ad attivare, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (direttiva HABITAT) ed in particolare dell'art. 6, comma 3, per gli interventi che ricadono nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) nei tempi previsti dalle normative vigenti;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 , artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in particolare quanto indicato all'Art. 8 della presente convenzione;
- g) a fornire, tramite il soggetto capofila, tutte le informazioni connesse ad eventuali entrate nette generate dal progetto, secondo modelli che verranno forniti dall'Autorità di Gestione;
- h) a fornire, tramite il soggetto capofila, tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- i) a presentare, tramite il soggetto capofila, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa rilasciata dal Revisore dei Conti;
- j) ad adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle

² Indicare tutti i soggetti associati beneficiari del contributo.

competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie;

- k) ad informare tempestivamente la Regione, tramite il soggetto capofila, di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione degli interventi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- l) all'archiviazione e alla conservazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito dell'intervento finanziato. Ai sensi dell'Art. 140 "Disponibilità dei documenti" del Reg. (UE) n. 1303/2013 tutti i documenti giustificativi saranno resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione interessata.

Art. 3

Investimento e contributo regionale

1. L'importo complessivo del progetto integrato ammonta ad € 2.612.240,27, di cui:

€ 761.332,63 (rimodulato) relativi all'intervento del Comune di Santa Sofia di cui € 513.490,29, finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 67,45% ed € 247.842,34 finanziati con fondi propri;

€ 1.024.000,00 (rimodulato) relativi all'intervento del Comune di Bagno di Romagna di cui € 788.139,83 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 76,9% ed € 235.860,17 finanziati con fondi propri;

€ 485.307,64 (rimodulato) relativi all'intervento del Comune di Premilcuore di cui € 314.198,89 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 64,74% ed € 171.108,75 finanziati con fondi propri;

€ 341.600,00 relativi all'intervento del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna di cui € 184.170,99 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 53,91% circa ed € 157.429,01 finanziati con fondi propri;

2. Qualora l'importo della spesa sostenuta da ciascun soggetto beneficiario e approvata dalla Regione in fase di verifica, risulti inferiore all'importo del relativo investimento previsto al comma 1, si provvederà a ridurre proporzionalmente il relativo contributo.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate dai singoli beneficiari a decorrere dalla data³ di approvazione del bando di cui alla D.G.R. 2176 del 21 dicembre 2015 e fino alla data di conclusione del progetto integrato finanziato e comunque entro il termine massimo del 31/12/2019, di cui all'art. 6.

2. Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dai singoli beneficiari, direttamente imputabili ai singoli interventi relativi al progetto integrato approvato, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

3. Fatta salva la compatibilità con quanto verrà previsto dal documento nazionale sulle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione), sono ammissibili le spese previste al paragrafo 5 del bando di cui alla D.G.R. 2176/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Pagamenti² e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai beneficiari, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Art. 6

Tempistiche per la realizzazione del progetto (Cronoprogramma)

1. Le attività progettuali devono essere realizzate nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- Periodo 21/12/2015-31/12/2016 realizzazione del 20% delle attività progettuali e della relativa spesa;
- Periodo 1/1/2017-31/12/2017 realizzazione del 40% delle attività progettuali e della relativa spesa;
- Periodo 1/1/2018-31/12/2018 realizzazione del 40% delle attività progettuali e della relativa spesa;

2. In caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si potrà procedere, come previsto al comma 6 dell'art. 7, all'adeguamento del cronoprogramma con i relativi spostamenti agli esercizi successivi, fermo restando il termine massimo di conclusione del 31/12/2019 di cui al comma successivo.

3. Il progetto integrato dovrà concludersi entro il termine massimo del 31/12/2019. Per progetto concluso è da intendersi il progetto materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti pagamenti previsti sono

³ Nel caso in cui l'intervento finanziato configuri un aiuto di stato, la data iniziale per l'ammissibilità della spesa coincide con la data di invio della domanda di finanziamento alla Regione (Reg. (UE) n. 651/2013 - Paragrafo 6 del bando).

stati effettuati da tutti i beneficiari.

Art. 7

Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo⁴

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6, per stati di avanzamento annuali e saldo finale, da trasmettersi da parte del soggetto capofila in nome e per conto di ciascun soggetto beneficiario associato, mediante l'applicativo web reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna, pena la non ammissibilità delle stesse.
2. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **15 febbraio** dell'anno successivo a quello cui le spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute e a suo tempo previste o modificate da successive varianti nonché la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi.
3. Al termine della realizzazione del progetto integrato, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto capofila in nome e per conto di ciascun soggetto beneficiario associato, è inoltre tenuto a presentare, entro 6 mesi dalla conclusione del progetto integrato finanziato, fermo restando il termine massimo di conclusione del 31/12/2019 di cui all'art. 6:
 - a) una dettagliata relazione finale sul progetto integrato concluso;
 - b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
 - c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento di cui al comma 2;
 - d) i certificati di collaudo dei lavori e/o certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, almeno il 30% della spesa totale ammessa deve essere rendicontato entro il 15 febbraio 2018, con riferimento a spese sostenute (e pagate) entro il 31/12/2017.
5. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si è già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
6. L'erogazione degli stati di avanzamento annuali avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6, per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese sostenute nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma, con lo

⁴ Per un maggior dettaglio fare riferimento ad apposite linee guida predisposte dall'AdG.

spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

7. L'erogazione a saldo del contributo avviene, per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui alla comma 3 e della conformità degli interventi realizzati a quelli approvato. Il contributo, per ciascun soggetto beneficiario, è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.

8. All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

9. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Art.8

Obblighi di informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, i beneficiari avranno l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto, secondo le modalità previste al paragrafo 11.1 del bando.

Art. 9

Modifiche del progetto integrato

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali ai singoli interventi del progetto integrato ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione. Le richieste, debitamente motivate, devono, tramite il soggetto capofila, essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate. In specifico potranno essere approvate varianti dei singoli interventi facenti parte del progetto integrato qualora:

a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento;

b) sia garantita la realizzazione dell'intervento secondo le tempistiche indicate all'art. 6 della presente convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione dell'intervento a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie, che non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 10

Monitoraggio, valutazione e controllo

1. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, tramite il soggetto capofila, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020. In particolare, per le attività di monitoraggio, i beneficiari sono tenuti a rendere conto attraverso il sistema informatico del POR FESR, dello stato di avanzamento degli indicatori del monitoraggio con riferimento al “Numero di visite ai siti del patrimonio naturale finanziati”.
2. Ai fini del monitoraggio, il bando fa riferimento alle seguenti categorie di operazione:
 - per quanto attiene alla Dimensione 1 *Settore di intervento*:
 - codice n. 091 Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali
 - per quanto attiene alla Dimensione 2 *Forma di finanziamento*:
 - codice n. 01 Sovvenzione a fondo perduto
3. La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione, eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l’impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.
4. Nello svolgimento di tali controlli, i beneficiari devono mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione degli interventi ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, i beneficiari devono rendere accessibile alla Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l’esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
5. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l’irregolarità delle operazioni realizzate, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.
6. I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.
7. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dai beneficiari per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

8. Nel caso in cui i singoli beneficiari non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producano i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

Art. 11

Altri obblighi dei beneficiari: "La stabilità delle operazioni"

Al fine di garantire la stabilità delle operazioni richiesta dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno cinque anni successivi al pagamento finale ai beneficiari, i beni riqualificati non dovranno subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la proprietà e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 12

Revoca del contributo

1. La Regione provvederà, a seconda dei casi, a revocare totalmente o parzialmente il contributo assegnato ed al recupero delle risorse eventualmente erogate:
 - a) qualora in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l'irregolarità delle operazioni realizzate o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute;
 - b) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dei singoli beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal bando nonché dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
 - c) qualora il progetto integrato sia realizzato e rendicontato in misura inferiore al 70% della spesa ammessa, fermo restando il limite minimo di un milione di euro;
 - d) qualora i singoli interventi realizzati facenti parte del progetto integrato non siano conformi a gli interventi approvati;
 - e) nel caso di ritiro di uno o più interventi o dell'intero progetto integrato.

2. In caso di revoca, i relativi beneficiari, sono tenuti alla restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, di tutte le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente nel giorno

di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo erogato, maggiorato di 5 punti percentuali.

3. I beneficiari sono tenuti alla restituzione parziale o totale del contributo in caso di decurtazione dello stesso in proporzione alle eventuali entrate nette generate dal progetto di cui al paragrafo 6 del bando.

Art. 13

Verifiche sul rispetto della convenzione

1. L'Autorità di Gestione svolgerà verifiche sul rispetto della Convenzione al fine riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

2. L'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e non incorrere nei meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti, sulla base delle verifiche di cui al comma 1, si riserva la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse.

Art. 14

Controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 15

Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.

Art. 16

Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

COMUNE DI SANTA SOFIA – (capofila)
(Sindaco - Legale rappresentante)
(Daniele Valbonesi)
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(Sindaco – Legale rappresentante)
(Baccini Marco)
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI PREMILCUORE
(Sindaco – Legale rappresentante)
(Menghetti Marco)
(Firmato digitalmente)

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
(Paglialunga Sergio)
(Firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
(RESPONSABILE ASSE 5 – POR FESR 2014-2020)
Paola Castellini
(Firmato digitalmente)